

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 280/2001

OGGETTO: Integrazione deliberazione n.227/2000 del Consiglio Nazionale di Amministrazione avente ad oggetto: "Procedimento per le riammissioni dei segretari comunali e provinciali".

L'anno duemilauno addì 6 del mese settembre 2001 alle ore 11.05 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in ROMA, Via del Tritone, n.125, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • PORPORA Prof. Giuseppe | <i>Vicepresidente</i> |
| • D'ALESSIO Prof. Gianfranco | <i>Consigliere</i> |
| • DI RONZA Dott.ssa Anna | <i>Consigliere</i> |
| • NALDONI Dott. Luigi | <i>Consigliere</i> |
| • MOFFA Dott. Silvano | <i>Consigliere</i> |
| • SORTINO Edoardo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE N.280
DEL 6 SETTEMBRE 2001**

Oggetto: Integrazione deliberazione n.227/2000 del Consiglio Nazionale di Amministrazione avente ad oggetto: "Procedimento per le riammissioni dei segretari comunali e provinciali".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione di questo Consiglio di amministrazione n.227 del 12 ottobre 2000, di seguito riportata integralmente:

"Premesso che con deliberazione n. 137 del 24/6/1999 questo Consiglio di Amministrazione ha individuato alcuni criteri per la riammissione in servizio dei segretari comunali e provinciali, sia per i soggetti che in precedenza avessero optato per la mobilità presso altre Pubbliche Amministrazioni, sia per quelli che fossero stati collocati a riposo;

Ritenuto, in via preliminare, di dover ribadire, in questa sede, i criteri di cui alla delibera precedentemente citata;

Considerata, in primo luogo, la necessità di circoscrivere, dal punto di vista temporale, le istanze di riammissione entro 5 anni dall'opzione della mobilità, ovvero dalla fuoriuscita dall'Albo nazionale;

Considerato che, nel momento in cui va decisa una qualsiasi istanza di riammissione, deve effettivamente farsi riferimento alla disponibilità del contingente nazionale, avuto riguardo al rapporto numerico tra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria;

Considerato, altresì, che deve tenersi conto, in via esclusiva, del contingente delle singole Sezioni regionali, requisito in mancanza del quale non è possibile procedere alla riammissione;

Ritenuto che il requisito della sussistenza di un atto declaratorio di "individuazione subordinata" da parte di un Sindaco o Presidente della Provincia (nota di gradimento) debba configurarsi, quale elemento aggiuntivo rispetto alla disponibilità del contingente delle Sezioni regionali di assegnazione;

Considerato che, trattandosi di ex-segretari, la riammissione va subordinata alla documentazione comprovante la sussistenza di un minimum di requisiti tecnico-professionale, secondo quanto si dirà in seguito, tralasciando (nel caso di segretari passati in mobilità o trasferiti presso altre Pubbliche Amministrazioni) quei requisiti di condotta, sussumibili nell'ambito del loro attuale status di appartenenza ad una P.A;

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Ritenuto, quindi, alla luce di tutte le considerazioni suesposte, che l'istanza di riammissione - nella quale vanno obbligatoriamente indicate le Sezioni regionali (da 1 a 3) in cui si vuole essere riammessi - debba accludere i seguenti documenti:

- A) Copia stato matricolare;
- B) Certificati di residenza e godimento dei diritti politici (eventualmente cumulabili e, in ogni caso, sostituibili da autocertificazione);
- C) Stato di servizio attuale, con specificazione della qualifica posseduta (per i segretari trasferiti presso altre Pubbliche Amministrazioni);
- D) Copia del decreto di collocamento a riposo (per i segretari andati in pensione);
- E) Dichiarazione di gradimento di un Sindaco o di un Presidente della Provincia (individuazione subordinata) appartenente ad una delle Sezioni regionali prescelte.

Considerato, infine, che l'istituto della riammissione è previsto anche per soddisfare esigenze di servizio dell'Agencia nazionale o delle Sezioni regionali;

Ritenuto - sulla base dell'esperienza maturata - di procedere all'integrazione della predetta delibera n. 137/1999, essenzialmente per ciò che concerne l'aspetto temporale generale che precede e che segue la riammissione;

Ritenuto, quindi, circa il tempus ante, di dover ribadire e rafforzare, a livello di criterio costitutivo, quanto già espresso nelle premesse della citata deliberazione, vale a dire che la riammissione può riguardare le sole istanze formulate entro 5 anni dall'opzione della mobilità, ovvero dalla fuoriuscita dall'Albo nazionale;

Ritenuto, inoltre, circa il tempus post, - onde evitare che la riammissione sia una mera iscrizione all'Albo, cui non faccia seguito la nomina presso un Comune o una Provincia - che, dopo l'avvenuta riammissione ed iscrizione presso l'Albo regionale corrispondente all'ente che ha espresso il gradimento, debba necessariamente seguire la nomina, entro e non oltre il termine espresso dall'art. 15 del d.P.R. 4/12/1997, n. 465, e ribadito dalla deliberazione n. 150 del 15/7/1999, pena la decadenza dalla riammissione mediante espresso provvedimento di revoca;

Considerato che quanto sopra discende dalla valenza dell'istituto della riammissione per la peculiare figura professionale del segretario comunale e provinciale, che non riguarda la sola iscrizione all'Albo, ma che postula l'esercizio effettivo delle funzioni proprie di quella figura professionale, circostanza testimoniata dalla richiesta, quale condicio iuris, della nota di gradimento del Sindaco o del Presidente della Provincia (cd. "individuazione subordinata");

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Tutto ciò visto, considerato e premesso, il C.d.A.

DELIBERA

1. Restano confermati i requisiti specifici di cui alla deliberazione n. 137/99, vale a dire:
 - A) Copia stato matricolare;
 - B) Certificati di residenza e godimento dei diritti politici (eventualmente cumulabili e, in ogni caso, sostituibili da autocertificazione);
 - C) Stato di servizio attuale, con specificazione della qualifica posseduta (per i segretari trasferiti presso altre Pubbliche Amministrazioni);
 - D) Copia del decreto di collocamento a riposo (per i segretari andati in pensione);
 - E) Dichiarazione di gradimento di un Sindaco (individuazione subordinata) appartenente ad una delle Sezioni regionali prescelte.
3. Le istanze di riammissione devono essere inderogabilmente formulate entro i 5 anni dall'opzione della mobilità, ovvero dalla fuoriuscita dall'Albo.
4. I segretari riammessi ed iscritti presso i singoli Albi regionali devono prendere servizio entro e non oltre i 120 gg. dalla data di inizio del procedimento di nomina presso l'ente che ha espresso il gradimento, ovvero presso altro ente che abbia, nelle more, individuato il segretario riammesso.
4. L'ente che esprime il gradimento (ovvero l'ente individuante, secondo quanto detto sub 3) deve essere di classe compatibile con la fascia professionale di appartenenza del segretario riammesso.
5. Le istanze di riammissione in servizio vanno indirizzate inderogabilmente all'Agenzia nazionale, che le istruisce, previa presentazione della documentazione di cui alle premesse, nonché ogni altra dichiarazione ritenuta utile al buon esito delle istanze stesse;
6. Il giudizio del Consiglio di Amministrazione tiene conto sia dei requisiti dell'istante - così come emergono dalla documentazione prodotta - , sia delle esigenze legate all'attività della sede centrale e delle Sezioni regionali, avuto riguardo al contingente di queste ultime, nonché ad ogni ulteriore elemento ritenuto utile;
7. Il giudizio medesimo tiene conto della disponibilità del contingente e dell'individuazione subordinata, secondo le indicazioni e i casi prospettati nelle premesse;

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

8. Le istanze verranno istruite e decise in base all'ordine cronologico di presentazione, e soprattutto in base alla priorità temporale nella produzione della documentazione occorrente, salve, comunque, le inderogabili esigenze di servizio dell'Agenzia;
9. Il richiedente, ove l'istanza sia accolta, viene iscritto nella fascia professionale corrispondente alla qualifica ed all'anzianità di servizio posseduta al momento della cessazione del servizio in qualità di segretario, e viene assegnato alla Sezione regionale prescelta ovvero, eventualmente, all'Agenzia nazionale o alle Sezioni regionali, per le esigenze di queste ultime;
10. La presente proposta di deliberazione sarà inviata alle OO.SS. di categoria per acquisire eventuali osservazioni in merito al fine di permettere al Consiglio di amministrazione di deliberare definitivamente.

Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.

Vista la nota del Direttore generale n.14394/2 del 7/8/2000 di trasmissione della suddetta deliberazione alle OO.SS. di categoria al fine di acquisire eventuali osservazioni in merito;

Preso atto che nessuna risposta è pervenuta dalle OO.SS. di categoria;

Tutto ciò premesso, ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. E' approvato il procedimento per le riammissioni dei segretari comunali e provinciali nel testo già deliberato nella seduta del 27 luglio con deliberazione n. 163.
2. Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento."

1 Vista la deliberazione n.275/2001 in materia di nomina dei segretari in enti di classe inferiore rispetto alla fascia professionale di appartenenza;

Considerato, altresì, che si ritiene opportuno stabilire un minimo di tempo di permanenza nell'Albo dei segretari riammessi;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. E' confermato il procedimento per le riammissioni in servizio dei Segretari comunali e provinciali già deliberato nella seduta del 12 ottobre 2000 con la deliberazione

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

n.227.

2. I segretari riammessi in servizio non possono ricorrere né all'istituto del comando né a quello della mobilità volontaria presso altre pubbliche amministrazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla riammissione stessa.
3. Il Direttore Generale è incaricato della esecuzione della presente deliberazione.